CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
SGOMBERO NEVE STAGIONE 2026-27 E 2027-28 CON OPZIONE DI RINNOVO PER LE STAGIONI 2028-29 E 2029-30

ARTICOLO 1
OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'esecuzione del servizio per lo sgombero neve e lo spargimento di abrasivi su tutte le strade, piazze, parcheggi pubblici del territorio del Comune di Seregno, riportati negli allegati di gara quali parti integranti del presente documento.

Il servizio comprende:
1) lo spazzamento della neve dalla sede viabile onde garantirne la completa agibilità, compreso lo slargo delle sponde sui bordi, in modo da garantire, per ogni strada, la completa percorrenza della sezione viabile nonché il raschiamento di eventuali strati di neve "battuta" che, sciogliendo e gelando, potrebbero creare pericoli alla circolazione in situazioni meteorologiche particolari (operazioni da svolgere sia con mezzi meccanici che non).
2) lo spargimento di abrasivi e fondenti, quali sabbia e/o sale antigelo (fornitura sale e sabbia inclusa), anche in assenza di precipitazioni nevose ma in presenza di gelo (operazioni da svolgere sia con mezzi meccanici che non).
3) la rimozione e il ripristino di eventuali danni che si dovessero verificare a seguito di nevicate (caduta rami, alberi, crolli cornicioni, ecc…).

Codice ATECO 81.23.91 – Pulitura delle strade e rimozione di neve e ghiaccio.
CPV "90620000-9 - Servizi di sgombero neve"
CUI: S00870790151202600001

Gli ambiti territoriali sono individuati nelle planimetrie allegate.

ARTICOLO 2
DURATA DELL'APPALTO E MODIFICHE IN FASE DI ESECUZIONE

Il servizio sarà espletato nelle aree del territorio comunale meglio indicate dalle planimetrie allegate per n. 2 stagioni

L'appalto avrà una durata di 2 annualità (stagione 2026-27 e 2027-2028), decorrenti dalla data di stipula del contratto o dalla data del verbale di consegna anticipata del servizio prima della sottoscrizione del contratto in caso di urgenza, fino al 30 settembre 2028.

La stazione appaltante si riserva di modificare il contratto come segue:

Opzione di proroga del contratto per le stagioni 2026-27 e 2027-28: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto, ai sensi dell'articolo 120, comma 10, del Codice, per una durata massima pari a 2 (due) mesi.
L'importo stimato in caso di attivazione della suddetta opzione è pari ad **€ 29.045,89** (escluso I.V.A e compresi i costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 00,00).
Costo manodopera pari a €. **€. 10.893,02**

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione

delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
L'importo stimato in aumento di tali operazioni è pari a **€. 66.807,78** (escluso I.V.A e compresi i costi della sicurezza non soggetti a ribasso).
Costo manodopera pari a **€. 25.998,56.**

Inoltre, il servizio potrà essere, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, rinnovato fino ad un massimo di ulteriori 2 annualità (STAGIONI 2028-29 e 2029-2030), a condizione che la futura programmazione ed i relativi stanziamenti di bilancio lo prevedano.

Il rinnovo potrà essere concesso, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del presente appalto.

L'Amministrazione provvederà a inviare una eventuale proposta di rinnovo entro 6 mesi dalla scadenza del contratto e la ditta aggiudicataria dovrà provvedere a rispondere entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della proposta.

In caso di mancata risposta o mancato accordo, si provvederà ad indire nuova procedura di affidamento del servizio.

Per il successivo eventuale biennio (STAGIONI 2028-29 e 2029-2030), si potrà modificare il contratto secondo le seguenti opzioni:

- Eventuale proroga di due mesi, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice per un importo massimo stimato di **€ 29.045,89** (IVA in ragione di legge esclusa, di cui € 0,00, IVA in ragione di legge esclusa, quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

- Eventuale variazione fino a concorrenza del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice in caso di variazioni in aumento per le stagioni, per un importo massimo stimato pari ad **€. 66.807,78**IVA in ragione di legge esclusa, di cui € 0,00, IVA in ragione di legge esclusa, quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

ARTICOLO 3
VALORE STIMATO DI APPALTO

Il valore massimo stimato di appalto risulta essere pari a **€ 859.785,14** è composto da:

- Importo presunto per le stagioni 2026-27 e 2027-28
  €. 334.038,90, IVA in ragione di legge esclusa, di cui **€ 0,00**, IVA in ragione di legge esclusa, quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
  Costo manodopera pari a **€. 129.942,82**
- Importo massimo stimato per eventuale proroga di due mesi, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, per le stagioni 2026-27 e 2027-28:
  € 29.045,89 (IVA in ragione di legge esclusa, di cui € 0,00, IVA in ragione di legge esclusa, quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
  Costo manodopera pari a **€. 10.893,02.**
- Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento per le stagioni 2026-27 e 2027-28
  €. 66.807,78, IVA in ragione di legge esclusa, di cui **€ 0,00**, IVA in ragione di legge esclusa, quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
  Costo manodopera pari a **€. 25.998,56.**

- Importo presunto eventuale rinnovo per le stagioni 2028-29 e 2029-30
- **€. 334.038,90** IVA in ragione di legge esclusa, di cui **€ 0,00**, IVA in ragione di legge esclusa, quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
  Costo manodopera pari a **€. 129.942,82**
- Importo massimo stimato per eventuale proroga di due mesi, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, per le stagioni 2028-29 e 2029-30:
  € 29.045,89 (IVA in ragione di legge esclusa, di cui € 0,00, IVA in ragione di legge esclusa, quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
  Costo manodopera pari a **€. 10.893,02.**
- Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento per le stagioni 2028-29 e 2029-30
  €. 66.807,78, IVA in ragione di legge esclusa, di cui **€ 0,00**, IVA in ragione di legge esclusa, quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
  Costo manodopera pari a **€. 25.998,56.**

Il costo della manodopera è stato calcolato applicando le percentuali di incidenza della manodopera stimata per le singole voci di cui all'allegato elenco prezzi, percentuali che hanno tenuto conto dei minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociale sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Ai sensi degli artt. 11 comma 2, e 41 comma 13 del Codice, il contratto collettivo nazionale e territoriale applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è del Settore delle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti in vigore (o i contratti collettivi nazionali e territoriali di settore), oppure altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto rispetto a quello di seguito individuato: Codice CNEL: F012 - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle cooperative,

Gli importi sopra indicati si intendono remunerativi per tutte le forniture e opere, oneri ed obblighi contrattuali previsti e comprende anche gli oneri di ammortamento dei mezzi propri, delle attrezzature e degli impianti, le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie, l'omologazione dei mezzi e delle attrezzature per i mezzi di proprietà della Ditta appaltatrice, il nolo mezzi e i consumi o quanto altro necessario per l'espletamento del servizio, delle spese generali, dell'utile dell'appaltatore e di ogni onere conseguente all'adozione di tutte le misure di sicurezza come l'assicurazione obbligatoria dei mezzi attrezzati sia per quanto riguarda la responsabilità civile verso terzi che per le persone trasportate ed addette alla manovra delle apparecchiature.

Finanziamento: l'appalto è finanziato con fondi ordinari del Bilancio del Comune di Seregno.

ARTICOLO 4
MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato interamente a misura.

La stipulazione del contratto è comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

L'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante entro i termini di legge.

Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali (bolli, tassa di registrazione, diritti di segreteria ecc..) se dovute nonché le tasse e le imposte che risulteranno dovute nel corso del

rapporto contrattuale, salvo diversa disposizione di legge.

ARTICOLO 5
ANTICIPAZIONE

Gli interventi a misura, ai sensi dell'allegato II.14, art. 33 del suddetto codice, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 125 c.1 del D. Lgs.36/2023 e ss.mm.ii. in quanto servizi ad esecuzione immediata il cui prezzo sarà calcolato sulla base del reale consumo.

ARTICOLO 6
REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60, comma 2, del D.lgs. 36/23, si potrà procedere con la revisione dei prezzi, qualora si verificasse una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Il calcolo della variazione dei prezzi sarà effettuato in base a quanto previsto dall'art. 60, comma 3, lettera b), del Codice.

Secondo quanto indicato all'art. 11 dell'All. II. 2-bis del D.L.gs. n. 36/2023 e s.m.i., poiché il CPV indicato 90620000-9 rientra nella tabella D3, ai fini della determinazione della variazione del prezzo del contratto, si utilizzano gli indici indicati nella medesima tabella individuando il seguente sistema di ponderazione:
Indice PC (Prezzi al consumo) Peso 0%
Indice PPS (Prezzi alla produzione dei servizi) Peso 45%
Indice IR (Indici di retribuzione) peso 55%

e il monitoraggio dei suddetti indici ISTAT verrà effettuato con cadenza non superiore alla frequenza di aggiornamento degli indici stessi, come previsto dall'art. 3, c. 1 dell'All. II-bis.

Nel caso di una eventuale revisione dei prezzi, le risorse da utilizzare dovranno rientrare all'interno delle somme contrattuali in essere senza ulteriori aumenti.

ARTICOLO 7
MODALITA' E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Si procederà all'affidamento del servizio con procedura aperta come art. 71 del Codice dei contratti, adottando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3 del Codice dei Contratti, mediante ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara, esclusi oneri della sicurezza, in quanto l'attività presenta caratteristiche standardizzate ripetendosi con le stesse modalità e risulta priva di carattere distintivo.

ARTICOLO 8
AVVALIMENTO

Nel caso in cui i concorrenti in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 94 del Codice dei contratti risultassero carenti dei requisiti di carattere tecnico ed organizzativo richiesti e volessero comunque partecipare alla gara, potranno ricorrere all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice dei contratti, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

ARTICOLO 9
GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

Per la partecipazione alla gara di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti, è dovuta una garanzia provvisoria nella misura del 2% del valore complessivo della procedura,

I.V.A. esclusa, da costituirsi con le modalità previste dal D.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'articolo 117 del Codice dei contratti, prima della stipula del contratto, è richiesta una garanzia fideiussoria definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la decadenza dall'aggiudicazione e darà facoltà all'Ente affidante di aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia dovrà essere mantenuta integra per tutta la durata dell'appalto.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle lavorazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia definitiva sarà svincolata al termine dell'appalto, previo rilascio di una dichiarazione liberatoria che attesti il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento di quanto previsto nel presente Capitolato Speciale, il Comune di Seregno tratterrà tale garanzia definitiva.

L'aggiudicatario è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna del servizio, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio. L' importo della somma da assicurare è pari all'importo del contratto.

ARTICOLO 10
CONSEGNA

La Stazione Appaltante si riserva di consegnare il servizio in via di urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto d'appalto. L'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e conseguente incameramento della cauzione definitiva qualora non si dia corso al servizio.

ARTICOLO 11
DOTAZIONE MEZZI

La ditta partecipante dovrà dichiarare la proprietà e/o la disponibilità dei seguenti automezzi ed attrezzature quale dotazione minima per lo svolgimento del servizio nonché del personale addetto per l'utilizzo degli stessi:

- **n. 3 automezzi con spargisale capacità cassone maggiore di mc. 1,00 più lama raschiante,**
- **n. 1 automezzi con spargisale capacità cassone inferiore a mc. 1,00**
- **n. 9 automezzi con lama raschiante,**
- **n. 1 lama raschiante tipo vulkollan per le pavimentazioni pregiate.**
- **n. 2 mini pale gommate,**
- **n. 2 autocarri con cassone ribaltabile,**
- **n. 1 scala aerea**

Gli autoveicoli, le macchine agricole e le macchine operatrici impiegate negli interventi di cui al presente servizio devono essere perfettamente funzionanti, dichiarati idonei alla circolazione nel

loro assetto operativo dall'Ufficio Provinciale di Motorizzazione Civile.
Tutti gli automezzi utilizzati per le operazioni di salatura/sgombero della neve, dovranno essere debitamente revisionati, assicurati e muniti dei dispositivi di segnalazione previsti dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione e in perfetta efficienza per tutta la durata del servizio.
Non sono ammesse macchine agricole ed operatrici prive di idonea cabina di guida ne dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione previsti dalla legge.
L'impresa, oltre a quanto sopra citato e qualora la situazione lo richieda, dovrà implementare mezzi, equipaggiamenti e personale operaio, così da garantire la transitabilità delle strade quanto più regolarmente possibile.

ARTICOLO 12
PERSONALE ADDETTO

L'appaltatore dovrà dichiarare la disponibilità del seguente personale quale dotazione organica minima per lo svolgimento del servizio in oggetto:

- **numero adeguato di operatori per utilizzo dei mezzi e delle attrezzature messe a disposizione;**
- **n. 6 operatori-badilanti, da tenere a disposizione per eventuali interventi che si rendessero necessari per l'espletamento del servizio dotati di patente adeguata all'utilizzo dei mezzi messi a disposizione per il servizio.**
- **n. 2 operatori-giardinieri da tenere a disposizione per eventuali interventi che si rendessero necessari per l'espletamento del servizio dotati di attrezzatura.**

N.B.
Qualora le operazioni necessarie per l'espletamento del servizio, dovessero protrarsi oltre un ordinario turno di lavoro, l'appaltatore dovrà inoltre dichiarare la disponibilità di ulteriore personale in grado di garantire il completamento del servizio.

L'appaltatore dovrà impiegare personale esperto e tecnicamente preparato, responsabilmente in grado di assicurare l'organizzazione e lo svolgimento dell'incarico affidato, nonché di impiegare mezzi d'opera, attrezzature e quanto altro necessario con la professionalità richiesta. Detto personale dovrà essere in regola con le norme contrattuali di categoria, oltre ad avere assicurato il trattamento previsto dalle stesse norme per quanto riguarda infortuni, previdenza ed altre forme assicurative obbligatorie.

Rapporti con le maestranze
L'Appaltatore ha i seguenti obblighi:
L'adozione, nell'esecuzione del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette al servizio stesso e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in applicazione delle vigenti norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, deve intendersi pertanto ricadente sull'Appaltatore, restandone sollevata l'Amministrazione, nonché il personale comunale preposto alla supervisione del servizio.
L'osservanza delle vigenti norme relative alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, ecc., nonché delle altre disposizioni che possono intervenire in corso d'appalto, compreso le disposizioni di legge relative all'assunzione obbligatoria;
L'effettuazione di eventuali turni di lavoro, compatibilmente con le vigenti disposizioni sindacali di categoria. L'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio anzidetto.
L'applicazione del contratto e degli accordi di cui sopra anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e nel caso l'Appaltatore sia una cooperativa, anche nei rapporti con i soci, restando inteso che i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana dalla struttura e dimensione aziendale dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire le proprie maestranze di specifici abiti da lavoro riconoscibili e dotati di tesserino di riconoscimento dell'operatore atto all'identificazione d'identità. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata

dall'Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione medesima comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se il servizio è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiti.

ARTICOLO 13
MODALITÀ DI ESECUZIONE

Il servizio oggetto del presente capitolato dovrà essere eseguito in conformità alle disposizioni impartite dal servizio viabilità, parcheggi e verde senza indurre variazioni o modifiche. Il servizio dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte, applicando la migliore tecnica ed idonea mano d'opera secondo le prescrizioni delle Leggi e Regolamenti vigenti. L'appaltatore non potrà per nessun motivo, anche in caso di eventuali controversie di qualsiasi natura, sospendere o rallentare il servizio ne sottrarsi all'osservanza delle prescrizioni contrattuali e degli ordini dell'Amministrazione Comunale, trattandosi di servizio necessario per garantire l'incolumità pubblica.

Spargimento sale e sabbia

Il servizio dovrà essere svolto lungo le vie di circolazione indicate dall'Amministrazione Comunale nel piano operativo di sgombero neve.

Il servizio dovrà essere effettuato in maniera tale da limitare ed evitare il congelamento delle zone nevose e tale da impedire successive alterazioni del manto stradale nonché a prevenire gelate sulla sede stradale. Particolare attenzione dovrà essere data agli spazi antistanti i passaggi pedonali ed ai marciapiedi.

Sgombero neve

Lo sgombero neve dal piano carrabile della strada verrà eseguito fino a nudo del piano viabile ed il tiro dello spartineve dovrà essere eseguito in qualunque ora della giornata lungo le strade ed i marciapiedi indicati nelle tavole grafiche allegate anche su segnalazione telefonica del servizio viabilità, parcheggi e verde.

E' fatto obbligo all'appaltatore di iniziare le operazioni di sgombero quando l'altezza della neve ha raggiunto i 5 (cinque) cm. fatte salve eventuali disposizioni del servizio viabilità, parcheggi e verde per un inizio anticipato. E' fatto obbligo di eseguire ulteriori interventi allorché l'altezza della neve raggiunga nuovamente 5 cm.

Negli interventi notturni, i mezzi debbono essere muniti di regolare fanaleria e segnaletica di avvistamento.

Segnalazioni interventi

L'attivazione e la tipologia degli interventi ritenuti necessari in relazione alla situazione prevista, nonché tutti gli ordini e indicazioni dati dalla stazione appaltante, saranno effettuate utilizzando la forma di comunicazione più idonea e rapida, rispetto alle necessità da soddisfare (telefono, sms, fax, posta elettronica).

Ammassamento neve

Per l'ammassamento della neve, qualora si renda necessario lo sgombero dal centro abitato o da altre zone, la stazione appaltante in via preliminare ha individuato l'area di proprietà comunale sita all'incrocio delle vie Colzani/via Milano od in alternativa altra area idonea e disponibile.

ARTICOLO 14
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dovrà prendere atto ed ottemperare a quanto riportato e prescritto nel Duvri allegato al progetto e dovrà osservare le leggi, i regolamenti e gli accordi riguardanti il trattamento economico del proprio personale, nonché adempiere a tutti gli obblighi connessi in materia di sicurezza, protezione e condizioni di lavoro del medesimo personale.

Pertanto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 prima di iniziare il servizio, l'appaltatore dovrà predisporre e presentare al Comune il piano delle misure per la tutela della salute e della sicurezza fisica dei lavoratori, commisurato alle aree dove sarà eseguito il servizio.

In particolare, il piano operativo dovrà dettagliare in maniera particolareggiata tutte le operazioni di carico e scarico delle macchine operatrici, il loro rimessaggio, i procedimenti che ciascun operatore dovrà seguire per svolgere le mansioni di competenza e tutto quanto si rende necessario riportare per dettagliarne ciascun processo di lavoro da eseguirsi per lo svolgimento del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio.
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al D. L.vo 81/2008 costituirà elemento sufficiente per l'avvio della risoluzione contrattuale per grave inadempimento.

L'Appaltatore dovrà, inoltre:
- essere in possesso di idonea polizza assicurativa (RCT) con estensione alla RC professionale relativa all'attività oggetto del contratto, stipulata con primaria compagnia di assicurazione. La stessa deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale.
- impegnarsi a siglare il Verbale di Consegna in via d'Urgenza sotto riserva di legge anche in mancanza di stipula del contratto;
- dichiarare di essersi recato sui luoghi di esecuzione del servizio;
- aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle lavorazioni e del servizio e di aver giudicato gli stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- aver tenuto conto nell'offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza fisica dei lavoratori così come previsto dalla normativa vigente in materia;
- Fermi restando i costi speciali per la sicurezza previsti nel servizio pari a €. 0,00, l'impresa dovrà indicare nell'offerta l'importo degli oneri aziendali della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa.

- ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.3 al Codice, l'Appaltatore che occupi tra 15 e 50 dipendenti, deve consegnare al Comune di Seregno, dopo la stipula del contratto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.
  L'Appaltatore è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
  - ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.3 al Codice, l'Appaltatore che occupi tra 15 e 50 dipendenti, è tenuto inoltre a consegnare al Comune di Seregno, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. L'Appaltatore è altresì tenuto, entro il medesimo termine, a trasmetterla anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
- ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.3 al Codice, l'Appaltatore che occupi più di 15 dipendenti, è tenuto infine a consegnare al Comune di Seregno, dopo la stipula del contratto e comunque entro 6 mesi dalla stessa, una dichiarazione del legale rappresentante attestante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della L. 12.03.1999 n. 68.
- in considerazione delle specifiche mansioni da svolgere per l'esecuzione del presente appalto, in deroga all'art. 1, comma 4, dell'Allegato II.3 al Codice, l'Appaltatore non dovrà assicurare all'occupazione femminile una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, comprese quelle realizzate in subappalto o avvalimento.

ARTICOLO 15
ONERI DELL'APPALTATORE

Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero subire persone o cose terze in dipendenza del servizio prestato dall'appaltatore, per cui lo stesso dovrà stipulare apposite assicurazioni di responsabilità civile.
L'appaltatore sarà ritenuto responsabile, nei confronti della stazione appaltante, di ogni

danneggiamento derivante da scorretta esecuzione del servizio oggetto dell'appalto; l'appaltatore è altresì responsabile per gli eventuali danni derivanti da negligenza, imprudenza ed imperizia, inosservanza di leggi o di prescrizioni da parte dell'ente, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti.
Resta salva ed esente da ogni responsabilità l'Amministrazione ed il suo personale preposto al controllo ed alla vigilanza sulla gestione del servizio in questione.
La responsabilità dell'appaltatore si estende ad eventuali danni che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di auto protezione e prevenzione o per il mancato tempestivo intervento in caso di emergenza.

ARTICOLO 16
TEMPI UTILI PER L'ESECUZIONE

L'appaltatore si obbliga a:
- intervenire con tempestività su richiesta del servizio viabilità, parcheggi e verde;
- intervenire anche in casi di emergenza ed urgenza anche in ore notturne e/o festive;
- mantenere a disposizione nel proprio magazzino i mezzi e i materiali necessari per gli interventi oggetto del presente appalto.

Gli interventi di cui sopra dovranno essere iniziati entro 30 minuti dalla richiesta e completati nel più breve tempo possibile.

ARTICOLO 17
CRITERI MINIMI AMBIENTALI

Per l'appalto in oggetto si dovranno rispettare i criteri ambientali minimi di cui ai al D.M. 23/06/2022, n. 255, del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale".

ARTICOLO 17
SUBAPPALTO

È ammesso il ricorso al subappalto, se dichiarato in sede di offerta e preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale. L'eventuale affidamento in subappalto di parte del servizio è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice dei contratti.
La ditta Appaltatrice s'impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori del presente servizio, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.m.i..

ARTICOLO 18
PAGAMENTI

Entro 24 ore dal servizio effettuato la ditta presenterà alla stazione appaltante un report dettagliato contenente le seguenti informazioni:
- data, ora di inizio e fine del servizio;
- automezzi impiegati distinti per funzione;
- mano d'opera;
- materiale di consumo.

L'ufficio provvederà ad eseguire le conseguenti verifiche di congruità delle note presentate e se necessario a richiedere eventuali modifiche in caso di riscontro di anomalie rispetto alle condizioni generali di affidamento ed alle risultanze agli atti.
L'importo del servizio è suddiviso nel costo di indennità di reperibilità - operazioni preliminari –, al cui valore sarà sommato il costo del servizio vero e proprio di spalatura, sgombero neve dell'abitato, salatura della viabilità comunale e delle altre attività connesse al servizio secondo i prezzi unitari dell'elenco prezzi;

Per le prestazioni effettuate in giorni festivi e/o in orario notturno (ore 22.00-06.00) sulle singole voci di nolo e mano d'opera è applicata un'unica maggiorazione del 30%.
Ogni qual volta l'importo del servizio effettivamente svolto è pari o superiore a €. 30.000,00, alla Ditta, secondo stati di avanzamento, verranno liquidati, tramite presentazione di regolare fattura, gli importi del servizio effettuato. Nel caso in cui a fine delle singole stagioni invernali l'importo del servizio effettivamente svolto fosse inferiore a € 30.000,00 si potrà ugualmente procedere con il pagamento di quanto realmente eseguito.
L'Ente appaltante risulta sollevato dalla richiesta di eventuali more per il mancato pagamento di fatture a causa della tempistica necessaria per la richiesta del DURC.

ARTICOLO 19
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa Aggiudicataria assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.m.i..

ARTICOLO 20
PENALITÀ

In caso di accertate e contestate inadempienze alle condizioni riportate nel presente capitolato, la ditta appaltatrice è tenuta, nei termini stabiliti dal Comune medesimo, ad adeguarsi a dette condizioni di esercizio.
Qualora non vi provveda o dette inadempienze siano reiterate o comportino gravi disguidi a danno dell'Ente o delle pubbliche utenze interessate dal servizio, l'Amministrazione, per ogni evento accertato e contestato, si riserva l'applicazione delle sanzioni nella misura indicata dal presente documento.

In caso di eccezionale gravità derivante dall'incapace conduzione del servizio, la stazione appaltante si riserva altresì di procedere alla risoluzione del rapporto secondo quanto disposto dalle normative vigenti.
Nel caso di mancato adempimento in tempi e modi dovuti di cui ai precedenti articoli, l'Amministrazione Comunale potrà provvedere all'esecuzione d'ufficio addebitando all'impresa inadempiente gli oneri all'uopo sostenuti, salvo ed impregiudicato il diritto di ottenere il risarcimento dei danni.
Nel caso di ritardo del transito anche del singolo mezzo, superiore ai 30 minuti concessi dalla richiesta anche telefonica senza adeguata giustificazione, la penale sarà pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
Nel caso di ritardo di più mezzi, verrà applicata all'impresa una penale pari allo 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale
Qualora i ritardi si ripetano nel tempo, considerato che trattatasi di servizio di pubblica utilità l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto.
Tutte le prestazioni, effettuate non a perfetta regola d'arte o in difformità al presente capitolato, non verranno riconosciute e pertanto non liquidate.

In applicazione di quanto prescritto all'art. 1, comma 6, dell'Allegato II.3 del Codice, per gli inadempimenti dell'Appaltatore agli obblighi previsti ai commi 2 e 3, del medesimo art. 1 saranno applicate le seguenti penalità, ovvero in caso l'Appaltatore sia un operatore economico con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50 e non sia tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 D. Lgs.198/2006:

1) per la mancata consegna alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, di una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, non potrà partecipare in forma singola, ovvero in raggruppamento temporaneo, ad ulteriori procedure di affidamento per un periodo di 12 mesi;

2) per la mancata consegna alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, della certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n.68, e di una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e

provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, sarà applicata una penale pari all'1 per mille (uno per mille) dell'importo contrattuale;

3) per il mancato rispetto dell'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30% per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sarà applicata una penale pari all'1 per mille (uno per mille) dell'importo contrattuale.

Si specifica che le inadempienze elencate al presente articolo sono da considerarsi violazioni ad obblighi contrattuali, e pertanto, al pari delle violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro, saranno oggetto di segnalazione all'ANAC ai fini dell'inserimento nel casellario informatico.

ARTICOLO 21
VERIFICHE E CONTROLLI

Durante lo svolgimento del servizio, la stazione appaltante procederà a verifiche e controlli al fine di accertare che le prestazioni oggetto dell'appalto avvengano nei termini previsti dal presente atto, a tal fine, sui mezzi impiegati nello svolgimento del servizio, l'Ente si riserva la facoltà di installare dispositivi satellitare "*GPS*" per la localizzazione dei veicoli. Eventuali inosservanze saranno contestate per iscritto alla ditta appaltatrice.

ARTICOLO 22
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente appaltante si riserva sin d'ora la facoltà di avvalersi nei confronti dell'Appaltatore della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice civile, previa diffida, anche per una sola delle seguenti cause:

a) fallimento dell'Appaltatore
b) il verificarsi di una delle condizioni previste dall'articolo 94 del D.lgs. 36/23 e ss.m.i.
c) mancata reintegrazione da parte dell'Appaltatore della garanzia definitiva.
d) violazione da parte dell'Appaltatore del divieto di subappaltare l'esercizio di alcune attività oggetto dell'appalto senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente Appaltante
e) reiterato ritardo da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione del servizio.
f) il verificarsi del mancato adempimento di quanto offerto in gara come miglioramento dello svolgimento del servizio.

ARTICOLO 23
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati che le imprese partecipanti sono chiamate a fornire sono obbligatori ai fini dell'ammissione alla procedura di gara, secondo quanto previsto dal Codice dei contratti la presentazione dell'istanza di partecipazione costituisce consenso al trattamento da parte dell'ente dei dati personali inclusi quelli sensibili e giudiziari di cui al D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati forniti dalle imprese partecipanti sono raccolti per le finalità di gestione della gara di appalto e comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla gara.
L'impresa partecipante gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e ss.m.i. tra i quali figura il diritto di verificare, aggiornare, completare e cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti non correttamente.
L'impresa Aggiudicataria si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti dei dati personali e delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio e a operare nel pieno rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ARTICOLO 24
CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere durante il periodo di applicazione del presente capitolato dovranno essere risolte con spirito di reciproca comprensione.
Il Tribunale di Monza è comunque competente per tutte le controversie ai patti convenuti e non diversamente componibili secondo lo spirito di cui al presente articolo.
Nelle more di risoluzione delle controversie, l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere il servizio, ne rifiutare di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.
Si precisa che il contratto di cui trattasi **non conterrà la clausola compromissoria**, le eventuali controversie saranno devolute esclusivamente alla Giurisdizione del Foro di Monza. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal contratto in oggetto.

ARTICOLO 25
NORME FINALI

La ditta incaricata di fatto riconosce di aver preso conoscenza dei luoghi, delle condizioni, delle difficoltà e quanto altro possa influire sul servizio.
L'Aggiudicatario accetta incondizionatamente e senza riserve quanto previsto e disciplinato nel presente Capitolato Speciale. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente capitolato, saranno applicate le norme di legge vigenti applicabili in materia.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Geom. Ardolino Raimondo